



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CONEGLIANO (TV)

REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Conegliano nella persona del dott. Massimiliano MARCHETTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 31.07.2018

da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. DNGNCN57L17E098L), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Conegliano (TV), Via D. Manin n. 160.

(ATTRICE)

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] via [REDACTED]

E

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore F.B., rappresentati e difesi dall'avv.

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del Foro di Treviso, per

SENT. N. 501/2020

CONT. N. 1282/18

CRON. N. 526/2020

REP. N. ✓

Udienza di discussione:

22.01.2020

DEPOSITATA:

4 MAG. 2020

OGGETTO:
Risarcimento danni

Cod. 1.8

Massimiliano MARCHETTI

mandato a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in [redacted], via [redacted] n. [redacted]

(CONVENUTI)

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE

In via principale: accertare la responsabilità dei convenuti in merito ai fatti di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 e 2048 c.c. condannarli in solido al risarcimento dei danni provocati dalla diffamazione quantificati in € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Vittoria di spese e competenze.

In ogni caso si rifiuta il contraddittorio su ogni nuova istanza, domanda o eccezione contraria.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI

Nel merito: respingersi tutte le domande formulate dall'attrice per i motivi di cui alle premesse.

Spese di lite integralmente rifuse.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come articolate dai convenuti nella memoria integrativa datata 17.04.2019 con i testi ivi indicati nonché per le reiezioni dei capitoli avversari nn. 1 e 8 perché formulati in modo negativo e nn. 2 e 3 perché contenenti giudizi, quindi valutativi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [redacted]

Dr. [redacted] MARINETTI

conveniva in giudizio i sig.ri [redacted] e [redacted] per sentirli condannare, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'attività diffamatoria posta in essere dal figlio e direttamente dalla madre dello stesso: [redacted]

[redacted] Deduceva, infatti, come in data 9 marzo 2017, alla classe [redacted] dell'Istituto Comprensivo Statale di [redacted] fosse stato assegnato il tema dal titolo "Lettera ad un amico..." nel testo del quale il minore avrebbe usato termini a dir poco sconvenienti nei confronti dell'attrice, all'epoca facente parte del corpo insegnanti, definendola come "impazzita" "sclerata" e finanche da "casa di ricovero".

L'accaduto veniva segnalato al Dirigente Scolastico che si attivava incontrando più volte l'alunno e convocando i genitori, ma senza esito soddisfacente.

Solo in data 25 maggio 2017, a due giorni dal Consiglio di classe, il minore avrebbe consegnato frettolosamente un foglio all'attrice con su scritto "Mi scuso per quello che ho scritto nel tema"

Si costituivano ritualmente i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed osservando, in estrema sintesi, come lo svolgimento del tema non fosse che la reazione ad una situazione di disagio dimostrata dal minore, che veniva preso in giro per colpa del sovrappeso, anche dall'odierna attrice.

L'incidente doveva quindi considerarsi chiuso con la consegna del biglietto di scuse.

Fallito il tentativo di conciliazione personale tra le parti, la causa veniva istruita

a mezzo di un teste comune alle parti, e quindi trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni.

La domanda è fondata nei termini di cui si dirà appresso.

Per comprendere la vicenda, vale la pena di riportare i passi salienti del contenuto dell'elaborato del minore (doc. 1 att) : "Caro [redacted]...(omissis)...non so se mi capisci o comprendi, ma a scuola le ragazze "smorfiose", l'insopportabile [redacted] e [redacted] sono protetti. Ora arrivo al punto: se tu ti lamenti con le maestre, loro ti proteggono da tutto...(omissis)..Il colmo è che la (maestra) [redacted] l'impazzita, si permette di offenderci.

Il venerdì della settimana dello sport, sempre la "sclerata", mi ha preso in giro perché, mentre stavo scendendo le scale, mi ha detto che era meglio che rotolassi. Parla lei che non è uno stecco! Non so chi preferisci tu nel modo di insegnare ma io preferisco la (maestra) [redacted]. La (maestra) [redacted] urla sempre, mentre la [redacted] no.

Io la rinchiuderei in casa di ricovero!

I bambini così detti "protetti" fanno gli sbruffoni e credono di avere il mondo in pugno. Poi ti trattano come una cacca.

Spero proprio che [redacted] sia espulso da tutte le scuole medie. Così lavorerà come pulisci bagni. Anche se questa lettera è indirizzata a te, la si può utilizzare per far capire alla preside come funziona a scuola."

Opina lo scrivente come le espressioni, per nulla continenti, che il minore si

sente autorizzato a scrivere, siano fortemente lesive dell'onorabilità dell'insegnante odierna attrice, anche se va detto che la situazione di asserito favoritismo appare riferibile a "le maestre" in generale e quindi si risolve in una insofferenza nei confronti dell'istituzione scolastica in sé, cui il tema, in forma di lettera, appare in realtà indirizzato (*la si può usare per far capire alla preside come funziona a scuola*).

La prova orale ed i documenti evidenziavano la sussistenza, all'interno della classe, di situazioni particolari, tali da necessitare di molta attenzione per poter riuscire a realizzare le attività didattiche programmate.

La deposizione della teste [REDACTED] indicata da entrambe le parti, se confermava nella sostanza i capitoli attorei, nulla riferiva in merito alle circostanze indicate dai convenuti.

Risulta così provata, a titolo esemplificativo, la condotta che il figlio dei convenuti tenne in occasione dello scambio di libri tra i compagni di scuola, in cui pensò di regalare un vecchio libro per nulla attinente al progetto didattico, al solo fine di giocare uno scherzo al malcapitato compagno, oppure lo stesso biglietto di scuse prestampato, probabilmente da un adulto, con tanto di spazio per la sottoscrizione, sicuramente non indice di rescipiscenza (doc. 6 att.).

La difesa dei convenuti ha, al contrario, evidenziato il normale iter formativo e di apprendimento del minore, che lo stesso Istituto Scolastico attestava nel corso delle valutazioni periodiche, prodotte in atti, così come lo svolgimento di normali attività sportive e ricreative, ma ciò esula dall'oggetto della causa, che

ha per tema la responsabilità genitoriale per la condotta tenuta nello specifico dal figlio degli odierni convenuti, i quali peraltro disertavano la richiesta di colloquio inoltrata loro dal Dirigente Scolastico.

Dagli atti risulta altresì che le insegnanti della classe [redacted] in data 06.04.2017, avessero segnalato come i convenuti, nonostante le problematiche evidenziate dal comportamento di quest'ultimo, si sottraessero al confronto (doc. 7 att.).

Per quanto esposto risulta applicabile l'art. 2048 del C.C., sicché appare integrata la responsabilità dei genitori per la condotta offensiva e denigratoria del figlio minore.

In punto quantificazione del danno subito dall'attrice, lo stesso non potrà che essere liquidato in via equitativa e viene determinato in € 1.000,00 a favore dell'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. O. M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, definitivamente decidendo, così dispone:

- condanna i convenuti, [redacted] (C.F. [redacted])
nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] via [redacted]
[redacted] n. [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted]),
residente in [redacted] via [redacted] n. [redacted] in
qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore, a pagare a

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] la somma di €
1.000,00= (mille//00), oltre agli interessi maturati e maturandi sulla somma dal
dovuto sino all'effettivo saldo;

- condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano
in € 1.200,00, oltre esborsi per € 131,50, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
come per Legge.

Così deciso in Conegliano li 28 marzo 2020

Il Giudice di Pace

dott. Massimiliano Marchetti



Il Cancelliere

Sonia ZANIN




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 4 MAG. 2020

IL CANCELLIERE

Sonia Zanin
